

Reg. n. \_\_\_\_\_

Atto esente  
dall'imposta di bollo  
ai sensi dell'art. 27  
bis dell'allegato B  
al D.P.R. 26.10.1972,  
n. 642.

**COMUNE DI DUEVILLE**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ PER L'AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALASPORT DI  
DUEVILLE**

L'anno duemila \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) presso  
la Sede Municipale di Dueville tra le parti:

- **Comune di Dueville**, con sede in Dueville (VI), Piazza Monza n. 1, C.F. 95022910244 e partita IVA  
00254330244, rappresentato in questo atto dalla dott.ssa Renata Ceccozzi, nata a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del Settore 1° Affari generali – Servizi alla persona e alla comunità,  
abilitata a stipulare i contratti per conto del Comune di Dueville ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.  
Lgs. n. 267/2000, domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, e in forza del Decreto sindacale di  
nomina prot. n. 9 del 31.12.2019, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse dell'Amministrazione Comunale (P.I. 00254330244 – C.F. 95022910244), d'ora in poi anche  
"Comune" o "Amministrazione comunale",

**e**

- sig. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
- C.F. \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente dell'associazione  
\_\_\_\_\_ avente sede a \_\_\_\_\_ in Via n. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_  
P. IVA \_\_\_\_\_), d'ora in poi anche "affidataria";

**PREMESSO**

- che l'Amministrazione comunale non è in grado di svolgere con proprio personale i servizi di custodia,  
pulizia e manutenzione ordinaria del Palasport di Dueville, oggetto della presente convenzione;
- che l'art. 3, comma 5, del Testo Unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  
stabilisce il principio secondo il quale *"i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le  
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro  
formazioni sociali"*;
- che l'art. 13 dello Statuto comunale disciplina i rapporti tra il Comune e le associazioni operanti sul  
territorio;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 264 del 19/12/19 è stato approvato il presente schema di  
convenzione;
- che le parti preliminarmente dichiarano quanto segue:

- il Responsabile del Settore 1° Affari generali – Servizi alla persona e alla comunità, che nel presente atto rappresenta il Comune di Dueville, dichiara di avere precedentemente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'articolo 4 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012;
- il Presidente dell'associazione \_\_\_\_\_ dichiara l'insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001; ed inoltre di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve di diritto in caso di violazione, da parte sua, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali;
- il presidente dell'associazione \_\_\_\_\_ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi;
- Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, informa l'affidataria che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento da parte del Comune di Dueville all'Associazione \_\_\_\_\_ dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dei locali del Palasport di Dueville, nonché delle relative pertinenze ed accessori.

I servizi devono essere svolti direttamente dall'affidataria secondo le modalità e alle condizioni di cui alla presente convenzione.

### **Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata dell'affidamento è stabilita dalla data della stipula al 31/12/2024.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare o prorogare la durata dell'affidamento per un ulteriore anno, previo accordo con l'affidataria. L'eventuale prolungamento della durata della convenzione viene disposto con apposita deliberazione della Giunta comunale.

### **Art. 3 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione si impegna ad eseguire i servizi di cui all'art. 1 con personale proprio, garantendo l'apertura, il normale funzionamento ed il servizio di pulizia della palestra e dei locali annessi (spogliatoi e servizi, ecc.).

L'associazione in particolare si obbliga, con propria organizzazione e a proprie spese:

- a custodire gli impianti con tutti i locali annessi, a tenerli in buono stato di conservazione e di manutenzione e a restituirli alla scadenza della presente nello stesso stato, salvo il naturale degrado derivante dall'uso;
- a provvedere alla puntuale apertura dei locali per farvi accedere gli utenti autorizzati dall'Amministrazione comunale; al termine dell'utilizzo provvede alla tempestiva chiusura dei locali stessi;
- a controllare chi accede all'impianto per praticare attività sportiva o altro;

- a controllare gli utenti dell'impianto sull'uso che gli stessi fanno delle attrezzature e dei locali;
  - a richiamare gli utenti nei casi di comportamento scorretto e a darne comunicazione all'Ufficio Sport del Comune di Dueville;
  - ad effettuare la manutenzione ordinaria (purché l'intervento stesso non debba essere effettuato ad un'altezza superiore a mt. 2,5 da terra), come da "Foglio distinta delle specifiche relative alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali dati in gestione ad associazioni o altri istituti", che si allega sub a) al presente atto;
  - ad eseguire inoltre la tinteggiatura secondo necessità dei locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici, magazzini, corridoi, entrata giocatori fino ad un'altezza massima di 2.5 mt;
  - a segnalare al Settore Lavori Pubblici del Comune gli interventi necessari di straordinaria manutenzione;
  - ad eseguire giornalmente il servizio di pulizia dei locali, compresi quelli annessi agli impianti (escluse le sedi delle Associazioni site nel Palasport);
  - a fornire il materiale necessario all'espletamento del servizio di pulizia, che deve essere conforme alla normativa vigente in materia e rispettare i criteri ambientali minimi previsti dall'art. 34, comma 1 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
  - a controllare il funzionamento degli impianti di riscaldamento, a provvedere alla conduzione degli impianti di illuminazione e di amplificazione;
  - ad usare il telefono del Palazzetto dello Sport esclusivamente per esigenze di servizio;
  - a consentire in qualsiasi momento l'accesso agli impianti da parte dei funzionari del Comune per la verifica periodica, in contraddittorio con i rappresentanti della società stessa, dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione. Di tali verifiche viene steso apposito verbale.
- L'affidataria deve inoltre provvedere ad assicurare il personale impiegato e rispettare tutte le disposizioni di legge ed i contratti collettivi in materia di contributi, previdenza e trattamento economico.

#### Art. 4 - MANIFESTAZIONI DIVERSE

Il Comune può utilizzare la struttura per proprie manifestazioni, oltre che in caso di necessità istituzionali, previa comunicazione con un preavviso di almeno 15 giorni. I servizi ed i corrispettivi previsti dalla presente convenzione comprendono, altresì, gli utilizzi della struttura da parte dell'Ente in occasione dello svolgimento di qualsiasi tipo di tornata elettorale (elezioni amministrative, politiche, referendum ecc.).

L'associazione si obbliga a consentire, altresì, l'accesso all'impianto ai terzi autorizzati dal Comune, i quali, al termine dell'utilizzo, devono lasciare l'impianto sportivo nelle medesime condizioni in cui lo hanno ricevuto, vale a dire libero da strutture, installazioni e/o allestimenti scenografici utilizzati per la manifestazione medesima.

Gli utilizzi da parte dei terzi devono essere comunicati alla società con almeno 30 giorni di preavviso.

#### Art. 5 – GESTIONE DEL BAR

È affidata all'associazione la gestione del bar presso il Palasport, nell'osservanza di tutte le normative vigenti in materia. Per l'attivazione del servizio di somministrazione alimenti e bevande l'affidataria necessariamente presentare la segnalazione certificata di inizio attività in modalità telematica tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Dueville. È fatto obbligo di esporre il listino dei prezzi, che non possono comunque essere superiori a quelli localmente stabiliti dalle associazioni di categoria. I ricavi sono di esclusiva

pertinenza dell'associazione che si impegna a presentare annualmente un rendiconto di gestione all'Amministrazione comunale.

#### Art. 6 - COMPENSO E PAGAMENTI

Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi di cui al presente atto viene stabilito in € \_\_\_\_\_,00 + IVA mensili annui, con l'esclusione del mese di agosto;

Alla liquidazione dello stesso si provvede bimestralmente entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura.

#### Art. 7- SPESE

Tutte le spese per i servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, di qualsiasi natura e specie, sono a carico dell'associazione affidataria, salvo quelle relative ai consumi di energia elettrica e riscaldamento che sono sostenute dal Comune.

L'associazione deve garantire la fornitura del materiale di consumo nei servizi dell'impianto sportivo.

#### Art. 8 - ASSICURAZIONE

L'affidataria risponde di tutti i fatti derivanti dall'uso e dal comportamento del proprio personale e degli associati e solleva il Comune concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'attività svolta. A tale scopo, l'affidataria stipula idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (con massimale di almeno € 1.000.000,00 per anno per sinistro) e per infortuni (con massimale di almeno € 500.000,00 per anno per sinistro) per l'intera durata dell'affidamento.

#### Art. 9 - COMPITI DEL COMUNE

Il Comune con la presente si impegna a:

- 1) assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto al fine di garantirne il regolare funzionamento. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza, imperizia o negligenza nella manutenzione ordinaria o nella custodia da parte dell'associazione, gli importi necessari sono addebitati all'associazione;
- 2) provvedere alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria della parte superiore del complesso e del sottotetto del Palasport;
- 3) provvedere alla fornitura di energia elettrica e riscaldamento;

Al Comune spetta, inoltre:

- l'applicazione delle penalità e la dichiarazione di decadenza dal servizio;
- ogni altro genere di prescrizioni all'affidataria al fine di garantire il miglior servizio alla collettività.

#### Art. 10 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è l'unica e la sola responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi, per quanto attiene alla gestione del servizio.

L'associazione è inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dallo svolgimento dei servizi sotto il profilo civile e penale.

L'associazione si impegna ad informare tempestivamente i competenti uffici comunali di tutti gli eventi che, in qualsiasi maniera, possano compromettere il normale funzionamento degli impianti e che in qualsiasi modo possano interessare l'Amministrazione comunale.

#### Art. 11 - PENALITA'

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, il Comune si riserva la facoltà di applicare motivatamente delle penali da € 100,00 a € 1.000,00.

Gli importi relativi sono detratti dalla liquidazione delle fatture relative al compenso per la gestione.

#### Art. 12 - RECESSO

Il Comune può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento per cause di forza maggiore o di pubblico interesse. Inoltre, l'inosservanza anche di uno solo degli impegni assunti dall'affidataria, come pure il verificarsi all'interno degli impianti di fatti o situazioni penalmente rilevanti, può comportare, a giudizio insindacabile del Comune, il recesso dalla convenzione.

L'affidataria può, a sua volta, esercitare il diritto di recesso con un preavviso scritto di almeno 120 giorni.

#### Art. 13 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è registrabile solo in caso d'uso, ed in tale caso le spese saranno a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

#### Art. 14 – CONTENZIOSO

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione la competenza è del Foro di Vicenza.

#### Art. 15 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme d'uso del caso e alle norme di legge e di regolamento.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° - AFFARI GENERALI

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_